

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER ATS SARDEGNA

Azienda: ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna (ASSL di Sassari, ASSL di Olbia, ASSL di Nuoro, ASSL di Lanusei, ASSL di Oristano, ASSL di Sanluri, ASSL di Carbonia, ASSL di Cagliari);

Codice: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Codice.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il fondo di cui al presente regolamento è previsto per le attività e funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del Codice inerenti appalti di servizi e forniture, ove sia nominato il direttore dell'esecuzione nei casi previsti nel punto 10.2 delle linee guida ANAC n° 3, e per i lavori nei limiti e con le modalità previsti dal presente regolamento.

Il fondo non è previsto per PPP e concessioni.

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 28 del Codice, si applicano le norme del presente regolamento riferite all'attività prevalente (lavori, servizi o forniture) anche alle altre prestazioni non prevalenti, in quanto compatibili.

Nel rispetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 113 del Codice, la ripartizione del fondo di cui al presente regolamento non ricomprende il personale con qualifica dirigenziale.

ART. 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

Il fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara o di negoziazione al netto dell'iva, in base alle diverse disposizioni previste dal presente regolamento per i lavori e per le forniture e i servizi, in coerenza con quanto disposto dalle **tabelle A)** allegate al presente regolamento.

Fatta eccezione per i lavori di importo inferiore ad € 100.000,00 per i quali ai sensi dell'art. 21 comma 3 primo periodo del Codice non è previsto l'obbligo di inserimento negli atti di programmazione, l'inserimento nel programma triennale LLPP per i lavori e nel programma biennale per Servizi e Forniture è condizione necessaria per la costituzione della quota del fondo relativa all'intervento.

Le somme del fondo devono essere previste e accantonate alla voce "spese tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016" all'interno del quadro economico dell'intervento.

Per ogni intervento la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contratto con l'operatore economico nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del Codice; la costituzione del fondo eventualmente indicata nel quadro economico si intende nulla, e pertanto nessun incentivo può essere erogato, per gli interventi per i quali non si sia addivenuto alla stipula del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione) il fondo sul valore di queste opzioni non è previsto nel quadro economico originario che dovrà essere riaggiornato in caso di effettivo esercizio dell'opzione; analogamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 106 del Codice, che comportino aumento dei servizi, forniture, lavori, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo, che avrà effetto "ex tunc" su tutte le Attività, tenendo conto delle graduazioni sul valore totale previste dalle citate tabelle allegate.

L'importo del fondo di cui ai precedenti commi non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

Fatte salve eventuali responsabilità personali che in base alla normativa vigente applicabile possano determinare l'esclusione dalla ripartizione del fondo, per ogni opera o lavoro l'importo del fondo di cui ai precedenti commi è soggetto a riduzione al verificarsi di un aumento dei costi non rispondente alle circostanze riconducibili a quelle previste e ammesse dall'art. 106 del codice con le seguenti proporzioni:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - aumento sino al 2% | nessuna riduzione |
| - aumento tra il 2% ed il 10% | riduzione del 10% |
| - aumento oltre il 10% | riduzione del 20% |

Fatte salve eventuali responsabilità personali che in base alla normativa vigente applicabile possano determinare l'esclusione dalla ripartizione del fondo, per ogni opera o lavoro l'importo del fondo di cui ai precedenti commi è soggetto a riduzione al verificarsi di un aumento dei tempi indicati nei contratti di esecuzione dei lavori, non modificati con una formale Proroga da parte della Amministrazione, per i quali non risulti attivata la procedura per l'applicazione delle penali, con le seguenti proporzioni:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - aumento sino al 2% | nessuna riduzione |
| - aumento tra il 2% ed il 10% | riduzione del 10% |
| aumento oltre il 10% | riduzione del 20% |

In caso di affidamento diretto non è prevista la costituzione del fondo a meno che non sia stata effettuata una formale e tracciabile consultazione di più operatori economici con relativa comparazione delle offerte.

In caso di procedure inerenti acquisizioni di beni, servizi, lavori finanziate dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, per le quali non risulti applicabile il 4° comma dell'art. 113 del Codice, la quota del 20% ivi indicata costituisce economia.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE INDICATE AL COMMA 2 DELL'ART. 113 DEL CODICE E DEI LORO COLLABORATORI

Le Attività indicate nel comma 2 dell'art.113 del Codice, sono riportate nelle **tabelle B)** allegate al presente regolamento, rispettivamente per LAVORI e per SERVIZI e FORNITURE.

Per ciascuna Attività è prevista la relativa quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il Titolare della Attività ed i suoi collaboratori, in coerenza con il comma 3 dell'art.113 del Codice; ove vengano individuati diversi nominativi (sia nel ruolo di titolare, come ad esempio per la verifica dei progetti, sia nel ruolo di collaboratori) la quota deve essere tra loro suddivisa.

Ove la o le Attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate direttamente dal Titolare della Attività, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori.

L'incarico di RUP è conferito, anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila, nelle forme, nei modi e dai soggetti previsti dall'ordinamento;

Contestualmente alla nomina del RUP, che in questo caso sottoscrive l'Atto, o con provvedimento separato, per ciascun intervento, su proposta del RUP vengono nominativamente individuati da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori, servizi, forniture) i Titolari delle Attività indicate nel comma 2 dell'art. 113 del Codice, ove del caso recependo ruoli di ambito generale o particolare in precedenza affidati che determinano inequivocabilmente il nominativo in coerenza con il suo ruolo.

Su proposta congiunta del RUP e del Titolare di ciascuna Attività vengono nominativamente individuati i collaboratori, da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori, servizi, forniture), previo nulla osta da parte del Direttore della Struttura alla quale tali risorse umane risultino assegnate in caso non coincida con quella competente per l'attuazione dell'intervento.

Eventuali variazioni della composizione del gruppo di soggetti individuati come Titolari delle Attività ovvero Collaboratori, durante la realizzazione degli interventi, dovranno essere formalizzate con le stesse modalità e potranno avere effetto sulla ripartizione degli incentivi esclusivamente per le parti di Attività realizzate successivamente a tale variazione.

Quando l'ATS si avvalga delle prestazioni di altra Centrale di Committenza, nel rispetto dell'art. 113 comma 5 del Codice, il fondo di cui comma 2 dell'art. 113 del Codice viene destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza restando pertanto a disposizione della ATS nella misura di tre quarti; conseguentemente, in tale caso:

- le **tabelle B)** allegate al presente regolamento riportano cumulativamente nella misura massima del 60% (tre quarti di 80%) la ripartizione in favore del personale della ATS;
- viene determinata nella misura del 15% (tre quarti di 20%) la quota ATS di cui al comma 4 dell'art.113 del Codice restando il resto in favore della Centrale di Committenza.

ART. 5 MODALITA' E TEMPISTICHE CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio, del lavoro, nel rispetto delle percentuali, delle quote e delle tempistiche indicate nelle **tabelle A), B), e C)** allegate al presente regolamento, redatte sia per LAVORI che per SERVIZI e FORNITURE.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti alla stipula del contratto e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non sia imputabile, in tutto o in parte, a evento doloso o colposo dei soggetti che hanno svolto le attività prodromiche, oggetto di l'incentivo;

La ripartizione dell'incentivo effettuata ex ante e l'attribuzione delle Attività nel ruolo di Titolare ovvero collaboratore non costituisce titolo per l'effettiva corresponsione dell'incentivo che risulta subordinata al previo accertamento, da parte del RUP dell'intervento, dell'effettivo svolgimento delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai propri dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda che non abbia titolo a percepire l'incentivo, ovvero rispetto alle quali non vi sia stato accertamento di effettivo svolgimento della prestazione, ovvero affidate a personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota di fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.

La prima corresponsione dell'incentivo ha luogo alla stipula del contratto, in relazione alle attività già espletate, con atto del Dirigente che effettua la liquidazione su proposta del RUP; in quel momento si liquidano tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle Tabelle **A), B) e C)** allegate al presente regolamento; successivamente, al verificarsi delle circostanze indicate nell'**allegato C)**, verranno erogate le successive quote.

La corresponsione di incentivi da parte del Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio, del lavoro, si considera a tutti gli effetti nulla, per la parte eccedente il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche derivante da diverse amministrazioni, in relazione a ciascun dipendente, nel rispetto del comma 3 dell'art. 113 del Codice.

ART. 6 CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO DI PERCEPIRE L'INCENTIVO

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nei casi in cui:

- il dipendente sia incorso in una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C. P. P. , per uno dei reati tra quelli previsti dall'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, in quanto possibile, ed in relazione alla procedura d'acquisizione di che trattasi;
- sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione, o, in relazione ad essa, abbiano cagionato danno, anche d'immagine, all'Azienda, accertato con ogni mezzo; nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora si ipotizzi la possibilità del verificarsi di un caso tra quelli previsti dal comma precedente, la Direzione aziendale, di norma su proposta del direttore/responsabile della struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione o di altro responsabile di struttura cui sia assegnato il dipendente, se diverso, può disporre la sospensione dei pagamenti fino alla conclusione degli accertamenti/processi (in sede penale o amministrativa o civile o contabile).

ART. 7 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla Delibera del Commissario della ATS che lo approva, ovvero dalla data di entrata in vigore indicata nella Delibera che lo approva.

E' applicabile, previa individuazione dei Titolari delle Attività e Collaboratori con le modalità indicate all'art. 4 del presente regolamento, per tutte le Attività di cui all'**allegato B**), per gli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento non si sia già adottato l'Atto formale di autorizzazione a contrarre (ovvero di adesione ad una convenzione resa disponibile da una Centrale di Committenza ovvero di delega ad una Centrale di Committenza per l'espletamento della procedura di gara).

Non è prevista la retroattività del regolamento.

Annualmente, nell'adottare il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori ed opere, si dispone l'utilizzo degli accantonamenti di cui al 4° comma dell'art. 113 del D.lgs 50/2016; una quota di tale accantonamento, non inferiore alla metà, è utilizzata prioritariamente per tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o dottorati di ricerca di alta qualificazione nell'ambito dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il presente regolamento vede la ATS classificata nel ruolo di "amministrazione aggiudicatrice" di cui comma 2 dell'art.113 del codice; ove la ATS assuma il ruolo di "centrale di committenza" e per le gare in unione d'acquisto nel caso in cui la ATS assuma il ruolo di capofila (assimilabile al ruolo di centrale di committenza), si applicano, in quanto compatibili, le regole sull'appalto tramite centrale di committenza.

Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico); diversamente esso dev'essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute; la eventuale necessità di modificazione non impedisce la liquidazione di quote dell'incentivo se esse, o quota/parte di esse non risulti incompatibile con le modifiche da apportare.